



La SENTENZA di primo grado

Artt. 529 ss.

La discussione

art. 523 c.p.p.

Ciascuna parte offre al giudice le sue valutazioni in ordine ai risultati probatori ottenuti nel dibattimento

- Diritto di replica per le parti
- Imputato e difensore debbono avere la parola per ultimi, a pena di nullità
- Possibilità di assunzione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. quando risulti assolutamente necessario

La deliberazione

art. 525 c.p.p.

IMMEDIATEZZA

- continuità tra istruzione probatoria e decisione, per assicurare che il convincimento del giudice sia fondato sulla fedele percezione delle risultanze dibattimentali

IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE

- mira a far sì che l'organo chiamato a *ius dicere* sia lo stesso dinanzi al quale si sono formate le prove

Piattaforma probatoria

art. 526 c.p.p.

«1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento

1-bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.»



Comma 1

riafferma il principio di legalità della prova



Comma 1-bis

garantisce il rispetto del contraddittorio per la prova

Il comma 1-*bis* dell'art. 526 c.p.p.

Formulazione che richiama l'art. 111 comma 4 Cost.

Stretto fra la regola di esclusione probatoria (*il dato non entra nello spettro cognitivo del giudice, poiché è venuto meno il presupposto dell'uso probatorio, il confronto con il dichiarante*) e canone di valutazione della prova (*atterrebbe al momento della deliberazione e impedirebbe l'uso della prova in malam partem*)

Decisioni

sentenza di non doversi procedere (art. 529)

sentenza di assoluzione (art. 530)

sentenza che dichiara l'estinzione del reato (art. 531)

sentenza di condanna (art. 533)

Non doversi procedere

Art. 529 c.p.p. «1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.»

OGGETTO: preesistenza o sopravvenienza di cause di improcedibilità

NATURA: carattere processuale
(ogni questione sul merito resta aperta)

Assoluzione/1

Art. 530 c.p.p. «1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione*, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.»

STRUTTURA: gerarchia delle formule di assoluzione

NATURA: proscioglimento nel merito che specifica sinteticamente nella formula adottata le ragioni della mancata condanna

* Vi rientra la particolare tenuità del fatto

Assoluzione/2

Art. 530 c.p.p. «2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che **il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile**».

Equivalenza tra il raggiungimento della prova positiva dell'innocenza e la mancanza o insufficienza della prova della colpevolezza

Attuazione della presunzione di non colpevolezza con restituzione all'imputato dello *status* pre-procedimentale

Art. 530 comma 3

- Alla sentenza di assoluzione si perviene anche se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero **se vi è dubbio sull'esistenza delle stesse**

Estinzione del reato

accertamento negativo del dovere di punire

Art. 531 c.p.p. «1. Salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.»

- **Cause di estinzione:** l'amnistia, la prescrizione, la morte dell'imputato
- **Prevalenza del proscioglimento nel merito** ex art. 129 comma 2
- Declaratoria anche quando vi è il **dubbio** sull'esistenza di una causa di estinzione

Condanna

Art. 533 c.p.p. «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.»

- **Accertamento della penale responsabilità** con conseguente applicazione della relativa sanzione, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- **Criterio di valutazione** = «al di là di ogni ragionevole dubbio» deriva dalla presunzione di non colpevolezza (*in dubio pro reo*)

“Regola b.a.r.d.” *beyond any reasonable doubt*

L'oltre ogni ragionevole dubbio, formula mutuata dai sistemi di *commun law*, fissa una **regola decisoria** che influenza i percorsi logici della motivazione chiedendo un alto rigore logico e una puntuale adesione agli elementi di fatto, che vanno valutati secondo le più attendibili acquisizioni scientifiche e regole processuali

- Non fissa il grado di probabilità da superare per la condanna, ma richiede una certa **qualità dell'evidenza** con cui l'accusa deve essere provata
- Se esiste una **spiegazione alternativa** dei fatti che condiziona la logicità della motivazione a sostegno della condanna, allora esiste un ragionevole dubbio

Separazione dei giudizi

Art. 533 co. 3-*bis*

- In caso di delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a c.p.p. nel pronunciare la sentenza il giudice può disporre la separazione dei procedimenti quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e per la scadenza dei termini sarebbe rimesso in libertà

Redazione della sentenza: IL DISPOSITIVO

**atto decisorio
contenente
la statuizione
del giudice**

- **CAPO:** parte della sentenza relativa alle diverse imputazioni e azioni
- **PUNTO:** riguardante il singolo capo; questione suscettibile di autonoma valutazione (es. *elemento soggettivo, riconoscimento di circostanze; quantificazione della pena in caso di condanna*)

Redazione della sentenza: LA MOTIVAZIONE

**Parte della
sentenza
contenente
le ragioni
della
decisione**

- *Di regola, si redige contestualmente al dispositivo (art. 544 comma 1 c.p.p.)*

Eccezioni alla motivazione contestuale



Struttura della motivazione

art. 546 lett. e

SEGUE LA STRUTTURA DEL DISPOSITIVO

concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie con riguardo:

- 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica
- 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza
- 3) alla responsabilità civile derivante dal reato
- 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali

Requisiti della sentenza

art. 546 c.p.p.

- a) l'**intestazione** «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le **generalità** dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'**imputazione**;
- d) l'indicazione delle **conclusioni delle parti**;
- e) **la motivazione**
- f) **il dispositivo**, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la **data e la sottoscrizione** del giudice.

Pubblicazione della sentenza

art. 545 c.p.p.

**Avviene in udienza
mediante lettura del
dispositivo da parte del
presidente**

- Equivale a notificazione per le parti che sono o debbono essere considerate presenti

Deposito

art. 548 c.p.p.

Consente alle parti di conoscere il provvedimento quando la motivazione non è redatta contestualmente al dispositivo, al fine di esercitare il diritto di impugnazione

Dal deposito della sentenza decorrono i termini previsti per la proposizione dell'impugnazione